

N. R.G. 10-2/2022 conc. sempl.



## **Tribunale Ordinario di Lecce**

### **Terza Sezione Civile - Ufficio procedure concorsuali**

#### **IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Rita Pasca	- Presidente
dott. Francesco Ottaviano	- Giudice
dott. Antonio Barbetta	- Giudice est.

Ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

letto il ricorso *ex art. 25 sexies* depositato da  s.r.l. con socio unico in liquidazione  ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, depositato unitamente al piano di liquidazione e ai documenti richiesti *ex art. 39 CCII*;

dato atto della tempestività del ricorso, depositato in data 11.01.2023, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione all'imprenditore di cui all'art. 17 comma 8 CCII, della relazione redatta dall'esperto *ex art. 17 comma 8 CCII*, inviata alla società in data 3.01.2023 (doc. 19);

ritenuta la competenza del Tribunale adito, avendo la società sede legale in Lecce;

preso atto della comunicazione del ricorso a cura della Cancelleria al Registro Imprese e al Pubblico Ministero in sede;

dato atto dell'avvenuto deposito della relazione finale dell'esperto in cui l'esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo;

acquisito in data 2.05.2023 il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

vista altresì l'istanza di disporre *ex art. 40 CCII* le misure protettive del patrimonio della srl contenute nel ricorso introduttivo;

osservato quanto a tale ultimo aspetto che:

- l'art.54 CCII, al comma 1, nel disciplinare le misure cautelari e protettive ne prevede l'emissione da parte del Tribunale "nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione";

- tuttavia l'omesso richiamo dell'art. 54 CCII non impedisce la sua applicabilità anche al concordato semplificato attesa la sua applicabilità in via generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza poiché:

a) il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCII e in particolare tra *“le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”*;

b) l'art. 40, comma 1, CCII stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione II che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, comma 2, CCII si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCII;

c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCII, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, CCII riferendosi la fattispecie — all'evidenza — al concordato semplificato;

d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive *“impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative”* (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);

e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori;

ritenuto, per quanto esposto, che nell'ambito del concordato semplificato sia attribuita al Tribunale la possibilità di concedere misure protettive;

#### **P.Q.M.**

concede la misura protettiva indicata al punto uno delle conclusioni rassegnate in ricorso, per la durata di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto;

nomina ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dott. Giuseppe Venneri affinché depositi, entro 25 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, parere relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- 2) fattibilità del piano di liquidazione;
- 3) assenza di pregiudizio della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- 4) assicurazione di un'utilità a ciascun creditore;
- 5) assenza di atti in frode ai creditori;

autorizza l'ausiliario all'accesso al fascicolo telematico e al ritiro degli atti;

ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo pec e, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando ove possono essere

reperiti i dati per la valutazione dei creditori (e, ove possibile, predisponendo apposita data room), entro 45 giorni prima della fissata udienza;

fissa udienza per l'omologazione del concordato semplificato al 14/09/2023, ore 10:00, mandando al ricorrente di depositare entro l'8/09/2023 memoria ricognitiva dello stato delle notifiche;

avvisa i creditori e qualsiasi altro interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2023

Il Giudice rel.

dott. Antonio Barbetta

Il Presidente

dr.ssa Anna Rita Pasca